

26 MARZO 2025 ore 11,30

## IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

RELATORE: DOTT. GIUSEPPE VANNI

ASMEL  
Associazione per la  
Sussidiarietà e la  
Modernizzazione degli Enti  
Locali  
[www.asmel.eu](http://www.asmel.eu)  
800165654  
[webinar@asmel.eu](mailto:webinar@asmel.eu)

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il rendiconto, previsto dall'art. 151, commi 5, 6, 7, del Tuel, è un documento contabile che **rappresenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione Comunale nella gestione delle entrate e delle spese** programmate con il bilancio di previsione di riferimento.

Il rendiconto è composto dal:

- **Conto del bilancio**, dove vengono dimostrati, in relazione alle previsioni del bilancio preventivo annuale, i risultati della gestione finanziaria: entrate e spese correnti, entrate e spese per investimenti;
- Conto del patrimonio, in cui sono riportate le variazioni intervenute nell'anno nel patrimonio del Comune, immobilizzazioni (es. terreni e fabbricati), attivo circolante (es. cassa e crediti), debiti (es. mutui ed anticipazioni) epilogandosi algebricamente nella consistenza patrimoniale finale;
- Conto economico, nel quale sono indicati i costi e i ricavi dell'esercizio, ottenuti riclassificando le entrate e spese secondo il sistema di contabilità economica.

Il rendiconto salvo proroghe ministeriali, deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il **30 aprile dell'anno successivo** all'esercizio di riferimento (art. 151, comma 7, Tuel).

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

**Il conto del bilancio** ha la funzione di rappresentare le risultanze della gestione finanziaria, che trovano sintesi quantitativa nel risultato contabile della gestione (che fa riferimento alla **mera competenza**) e nel risultato contabile di amministrazione (che fa riferimento **sia alla gestione di competenza sia alla gestione dei residui**).

Dal 2016 il conto del bilancio evidenzia anche le risultanze della gestione di cassa

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

**Il conto del patrimonio**, parallelamente, ha il compito di rappresentare la consistenza iniziale e finale (nonché le variazioni) della gestione patrimoniale, che trova sintesi quantitativa nel valore del patrimonio netto e nella sua composizione.

Da qualche tempo viene data un'**importanza maggiore al conto del patrimonio** rispetto all'inerzia delle amministrazioni che sistematicamente trascurano gli aggiornamenti degli inventari e la valorizzazione del proprio patrimonio.

## IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

**Il conto economico** esprime le risultanze della gestione economica (reddituale) dell'Ente, evidenziando il risultato economico dell'esercizio e il contributo delle diverse aree della gestione.

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Allegato n. 4/1 al Dlgs. n. 118/2011

## PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

### 13. Il rendiconto della gestione

#### 13.1 Definizione

Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del **rendiconto della gestione**, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/2011, ed è composto da:

- il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- il quadro generale riassuntivo,
- la verifica degli equilibri,
- il conto economico,
- lo stato patrimoniale.

I paragrafi riguardanti il rendiconto della gestione dal 13.1 a 13.10.5 sono stati inseriti dal Dm. 1° agosto 2019

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

## Allegato 1 al Dlgs. n. 118/11 - Principi generali o postulati

1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità**
6. **Principio della significatività e rilevanza:** Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio
7. Principio della flessibilità
8. **Principio della congruità**
9. **Principio della prudenza:** Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. **Principio della competenza finanziaria:** Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## *“Legge di bilancio 2024”*

Legge n. 213 del 30 dicembre 2023

*“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*,  
pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023  
(+ da adottare 54 decreti attuativi)

## *“Decreto Milleproroghe”*

Decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023

*“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*  
pubblicato sulla G.U. n. 303, del 30 dicembre 2023

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## idea governativa di base e scopo dei provvedimenti

fornire maggiore potere di acquisto alle famiglie

fornire liquidità alle imprese incentivando gli investimenti

non far andare fuori controllo il debito pubblico (sostenibilità da percepire come credibile)

fornire agli EELL contributi per incentivi specifici e per fronteggiare criticità finanziarie

### Enti Locali

reintroduzione contributo di finanza pubblica e definizione Certificazioni «*Covid-19*»,

oltre a contributi/fondi con varie motivazioni

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

*comma 494* (norma influente solo dal 2025)

rimodulato il **“Fondo di solidarietà comunale”**

in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023

(necessario intervento legislativo per evitare la sopravvenuta promiscuità del “Fisc”,

in origine e in parte senza vincolo di destinazione ma ora con una componente perequativa speciale,

più diretta a colmare le differenze di “capacità fiscale”,

ma specificatamente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi dei servizi per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione di servizi sociali, con soluzioni alternative)

vengono ridotte le assegnazioni a titolo di “Fisc” (al netto della quota Imu) a partire **dal 2025** e fino al 2033

Risorse assegnate con il “Fisc”

(in riduzione per previsione anche del “Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi”)

Euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, Euro 7.980.590.365 per l'anno 2029,

Euro 7.908.608.365 per l'anno 2030, e Euro 8.672.531.365 per gli anni successivi,

con conseguente diversa ripartizione in quote e fra Enti Locali (art. 1, comma 449, Legge 232/2016)

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

(segue)

### CAPACITA' FISCALE DEGLI ENTI LOCALI

**Dm. Mef 15 dicembre 2023**

approva la capacità fiscale per i Comuni con Nota metodologica

gettito potenziale che un Ente può generare in ragione della propria base imponibile data un'aliquota standard

=

quota parte di gettito che non riflette l'esercizio di scelte autonome degli Enti

Base per accesso e ripartizione del Fsc ossia del funzionamento del Federalismo fiscale  
in quanto i meccanismi perequativi relativamente alle funzioni fondamentali

sono basati

sulla differenza fra la capacità fiscale standard dei Comuni e il fabbisogno standard calcolato moltiplicando i livelli essenziali delle prestazioni per il loro costo standard (costo di efficienza)

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

(segue)

*commi da 495 a 501* (norme influenti solo dal 2025)

sempre in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2023,  
correlativamente con la riduzione del Fsc  
per rimuovere gli squilibri economici e sociali e  
per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,  
è istituito presso il Ministero dell'Interno

un **“Fondo” Speciale Equità Livello dei Servizi**

con una dotazione di: Euro 858.923.000 per il 2025, Euro 1.069.923.000 per il 2026,  
Euro 1.808.923.000 per il 2027, Euro 1.876.923.000 per il 2028, Euro 725.923.000 per il 2029,  
e Euro 763.923.000 per l'anno 2030.

Con Dm. Interno, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge,  
saranno disciplinate le modalità di attuazione delle ripartizioni del Fondo in quote

Fondo suddiviso in **3 quote** con disciplina di utilizzo e rendicontazione immutata

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

(segue) **1. quota per lo sviluppo dei “servizi sociali comunali”**

svolti in forma singola o associata per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario:

Euro 390.923.000 per l'anno 2025, Euro 442.923.000 per l'anno 2026, Euro 501.923.000 per l'anno 2027, Euro 559.923.000 per l'anno 2028, Euro 618.923.000 per l'anno 2029 e Euro 650.923.000 per l'anno 2030

**ripartizione** in proporzione del coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la Funzione «*Servizi sociali*»

e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,

anche in osservanza del “*Livello essenziale delle prestazioni*”,

graduale raggiungimento entro il 2026 dell'obiettivo di servizio di un **rapporto pari a 1 a 6.500**

tra assistenti sociali impiegati nei “*servizi sociali territoriali*” e popolazione residente

Il “*Fondo*” sarà destinato in favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per un importo di Euro 68 milioni per l'anno 2025, di Euro 77 milioni per l'anno 2026, di Euro 87 milioni per l'anno 2027, di Euro 97 milioni per l'anno 2028, di Euro 107 milioni per l'anno 2029 e di Euro 113 milioni nel 2030

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

(segue) **quota per lo sviluppo dei “*servizi sociali comunali*”**

**ripartizione** del contributo con Dm. Interno

entro il 30 novembre per l'anno precedente a quello di riferimento tenendo conto dei fabbisogni standard

(in base ad apposita istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti della Regione siciliana e della Regione Sardegna).

i contributi, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio

per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse

da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali

per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario,

saranno stabiliti con Dpcm. entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento

(in base ad apposita istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del Settore), e previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali;

in caso di mancata Intesa oltre il 15° giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, il Decreto potrà essere comunque emanato

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

(segue) **2. quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale  
il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia**

nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno

sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun Comune o Bacino territoriale è tenuto a garantire,  
per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna:  
Euro 300 milioni per l'anno 2025, Euro 450 milioni per l'anno 2026 e Euro 1.100 milioni annui per gli anni 2027 e 2028

il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei servizi educativi per l'infanzia,  
equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi,  
in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi,  
ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato

i Comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica e  
tenendo anche conto (ove istituibile) del Bacino territoriale di appartenenza,

il raggiungimento del “*Livello essenziale della prestazione*” attraverso obiettivi di servizio annuali.

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

(Segue)

### **quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale**

### **il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia**

L'obiettivo di servizio, per fascia demografica del Comune o del Bacino territoriale di appartenenza, sarà fissato con Decreto,

dando priorità ai Bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i Comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni.

L'obiettivo di servizio sarà progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo sarà ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con Dm. Interno, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la Funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

Con il Decreto saranno anche disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del Bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse

I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei Servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse assegnate e nei limiti delle stesse

si applica l'art. 57, comma 3-*septies*, del Dl. n. 104/2020 (irrelevanza ai fini della verifica dei valori soglia per le assunzioni)

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

(segue)

**3. quota finalizzata a incrementare,  
nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei “Lep”,  
il numero di studenti disabili frequentanti  
la Scuola dell'infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado,  
privi di autonomia,  
a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica,**

Quota specifica destinata ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna: Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e Euro 120 milioni annui per gli anni 2027 e 2028.

Il contributo sarà ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con Dm. Interno, tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della Funzione "*Istruzione pubblica*" approvati.

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

### quota trasporto disabili

(segue)

Con il Decreto (fino alla definizione dei “Lep”) saranno anche disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

#### Monitoraggio:

1. qualora risulti per ciascuno degli anni 2021 e successivi il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,  
**entro 30 giorni** dalla pubblicazione del Dm. per gli esercizi 2021 e 2022 ed entro 30 giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, la Sose Spa inviterà l'Ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi
2. qualora, **decorsi inutilmente i 30 giorni**, perduri l'inadempimento,  
la Sose Spa trasmetterà specifica comunicazione al Ministero dell'Interno,  
il quale dovrà provvedere con proprio Decreto al commissariamento dell'Ente  
(o al recupero delle somme nel caso in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento).
3. **entro i 30 giorni successivi** dalla comunicazione della Sose Spa,  
il Ministero dell'Interno provvede alla nomina di un Commissario  
che deve essere individuato nel Sindaco pro-tempore del Comune inadempiente;  
il Commissario è nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, in caso non sia stato raggiunto l'obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato e/o il “Lep” venga garantito.
4. **nel caso in cui perduri l'inadempimento** da parte dell'Ente,  
il Ministero dell'Interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto.  
Le somme restano nella disponibilità di ciascun Comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie  
(e nel caso in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato)

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

### *commi da 533 a 535* – REVISIONE DELLA SPESA

Reintroduzione del **“Contributo di finanza pubblica”** dal 2024 al 2028  
a carico di Comuni, Province e Città metropolitane.

i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, Regione siciliana e Regione Sardegna  
(per il contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica,  
nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica Europea)  
dovranno assicurare un contributo alla finanza pubblica  
pari a **Euro 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 (+Euro 100 milioni già in vigore)**,  
di cui Euro 200 milioni annui a carico dei Comuni e Euro 50 milioni annui a carico delle Province/Città metropolitane.

“contributo” proporzionato agli impegni di spesa corrente,  
al netto della spesa relativa alla missione 12 *“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”*,  
come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 (o dall’ultimo rendiconto approvato)  
e terrà conto delle risorse del *“Pnrr”* assegnate a ciascun Ente alla data del 31 dicembre 2023,  
così come risultanti dal sistema informativo di cui all’art. 1, comma 1043, della Legge n. 178/2020  
(previsto per il monitoraggio dell’attuazione del Next generation Eu-Italia)

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

(segue)

### *commi da 533 a 535* – **REVISIONE DELLA SPESA**

reintroduzione del “**Contributo di finanza pubblica**” dal 2024 al 2028  
a carico di Comuni, Province e Città metropolitane

#### **esclusi dal contributo**

gli Enti Locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2024  
o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri

gli importi del “contributo alla finanza pubblica” per ciascun Ente  
saranno determinati con Dm. Interno, da emanare entro il 31 gennaio 2024,  
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali;

il Decreto dovrà essere comunque adottato

in caso di mancata intesa entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione all’OdG  
della Conferenza Stato-città ed Autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni.

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

(segue) **commi da 533 a 535 – REVISIONE DELLA SPESA**

Reintroduzione del “**Contributo di finanza pubblica**” dal 2024 al 2028  
a carico di Comuni, Province e Città metropolitane.

Il contributo sarà trattenuto dal Ministero dell’Interno  
a valere sulle somme spettanti a titolo di **Fondo di solidarietà comunale**, per i Comuni,  
e sulle somme spettanti a titolo di **Fondo unico** distinto per le Province e le Città metropolitane

### **Contabilità**

(modalità tecnica per evitare di impattare sul parametro della capacità assunzionale)  
gli Enti dovranno **accertare in entrata** le somme spettanti a titolo di Fsc e a titolo di Fondo unico  
e **impegnare in spesa** il concorso alla finanza pubblica per il “contributo di finanza pubblica”,  
con emissione di mandati versati in quietanza di entrata;

in caso di incapienza, si applicano le disposizioni dell’art. 1, commi 128 e 129, della Legge n. 228/2012 (recupero somme a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell’Interno).

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

commi 506 e 507

**Monitoraggio conclusivo della congruità  
del «Fondo per le funzioni fondamentali»  
e delle Certificazioni sulla “perdita di gettito”  
prodotte dagli Enti Locali nel 2021, nel 2022 e nel 2023**

possibile recupero rateizzato delle **risorse in eccesso** ricevute  
da parte degli Enti Locali a titolo di “Fondo per le funzioni fondamentali degli Enti Locali” (c.d. “Fondone”),  
come risultanti dalle Certificazioni “Covid-19”,  
appositamente verificate a consuntivo dall’apposito Tavolo tecnico  
le somme in eccesso saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato  
in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027,  
secondo le modalità che saranno indicate nell’apposito Dm. Interno,  
previa intesa Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

in ogni caso, entro l’anno 2027 dovrà essere assicurato dagli Enti Locali  
un versamento all’entrata del bilancio dello Stato non inferiore a Euro 70 milioni.

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

Comma 508

### **Monitoraggio conclusivo della congruità del «Fondo per le funzioni fondamentali» e delle Certificazioni sulla “perdita di gettito”**

prodotte dagli Enti Locali nel 2021, nel 2022 e nel 2023

istituito Fondo di Euro 113 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027  
da destinare prioritariamente e in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli Enti Locali  
che hanno prodotto Certificazioni sulla “perdita di gettito” complessivamente in deficit di risorse,  
con riferimento agli effetti dell'emergenza da Covid-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate,  
al netto delle minori spese,

previa verifica a consuntivo da parte del Tavolo tecnico delle stesse Certificazioni

apposito Dm. Interno, da adottarsi entro il 15 febbraio 2024

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali,

stabilirà criteri, modalità e importi da assegnare agli Enti Locali

(in caso di disponibilità residue,

i fondi saranno comunque assegnati, per ciascun anno, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane).

## LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

**altre norme con riflessi sul bilancio degli Enti Locali**

**comma 785**

**Conguaglio finale a seguito della Certificazione *Covid-19***

conguaglio finale da Certificazione  
per i ristori per il *Covid-19* e per la “perdita di gettito”  
(sostituito il quarto periodo dell’art. 106, comma 1, del Dl. n. 34/2020)

con Dm. Interno, da adottare entro il 31 ottobre 2023,  
saranno individuati i criteri e le modalità  
per la verifica a consuntivo della perdita di gettito  
e dell’andamento delle spese certificate,  
provvedendo all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari  
tra Comuni e Province/Città metropolitane, ovvero tra i 2 predetti comparti,  
mediante apposita rimodulazione dell’importo assegnato nel biennio 2020 e 2021,  
le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli Enti territoriali sono riversate allo Stato

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## BILANCIO 2024

### PERSONALE

#### *comma 29*

per il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici diversi dall'Amministrazione statale  
(tra cui Regioni e **Enti Locali**),

**gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024,**  
nonché quelli derivanti dalla corresponsione  
dei miglioramenti economici al personale in regime di diritto pubblico,  
sono posti **a carico dei rispettivi bilanci**

**incremento 2024 del 5,8%**  
**del monte salari del personale in servizio**  
**(determinato con gli stessi criteri del personale dello Stato)**

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## ENTI LOCALI CON CRITICITÀ FINANZIARIE

### *commi da 470 a 474 (“Patti con i Comuni”)*

istituito dal Ministero dell’Interno un **“Fondo”**, con una dotazione annua di Euro 50 milioni per gli anni dal 2024 al 2033, **da ripartire tra i Comuni che sottoscrivono gli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri** (*ex art. 43, commi 2 e 8, del Dl. n. 50/2022*),

al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.

Il **“Fondo”** sarà ripartito con Dm. Interno da emanare entro il 31 marzo 2024.

Riparto in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell'Ente.

Il contributo non potrà eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Somme non assegnate per eventuali eccedenze rispetto alla somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa: ripartite con il medesimo criterio tra i restanti Comuni.

il Contributo annualmente vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari.

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## ENTI LOCALI CON CRITICITÀ FINANZIARIE

### *commi da 470 a 474 (“Patti con i Comuni”)*

“Fondo” per i Comuni che sottoscrivono gli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale

(segue)

Contributo aggiuntivo agli effetti delle misure inserite negli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri (*ex art. 43, commi 2 e 8, del Dl. n. 50/2022*), ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non dovrà essere assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’Accordo.

dal **2025**, erogazione annuale del Contributo di riparto condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della Cosfel, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma, allegato agli Accordi per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi all’esercizio precedente (secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 577, della Legge n. 234/2021), e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell’Accordo per tale anno e del presente Contributo aggiuntivo

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## ENTI LOCALI CON CRITICITÀ FINANZIARIE

art. 2, comma 6, del “*Milleproroghe*”

possibilità per gli Enti Locali in dissesto  
di procedere all'accantonamento per la ricostituzione  
del **Fondo anticipazioni liquidità**,  
non ancora rimborsato al prossimo 31 dicembre 2024  
anche solo a partire dal rendiconto 2024 (quindi ad aprile 2025)

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## disposizioni di disposizioni precedenti da tener conto per i bilanci 2024

### **Legge di bilancio per il 2023, comma 789**

modifica l'art. 155, comma 10, del Tuel

e attribuzione alla gestione ordinaria degli Enti Locali in dissesto

della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità e il Fal

### **non compete all'Organo straordinario di liquidazione del dissesto degli Enti Locali**

oltre all'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti (ivi compreso il pagamento delle relative spese),

dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206,

### **ora anche l'amministrazione delle anticipazioni di liquidità previste dal Dl. n. 35/2013 e dal Dl. n. 34/2020, e strumenti finanziari assimilabili**

in difficoltà i numerosi Enti in dissesto

che con il Rendiconto della gestione 2023 dovranno riesporre il Fal

fra gli accantonamenti del Risultato di amministrazione

con peggioramento del risultato di amministrazione, parte disponibile, degli Enti *in bonis* post dissesto

# LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

## ALTRE DISPOSIZIONI PER GLI ENTI LOCALI

art. 2, comma 2, “Milleproroghe”

**proroga** di un anno, al 31 dicembre 2024

l'**obbligo** dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

appartenenti a un'Unione

**di svolgere in forma associata tutte le proprie funzioni fondamentali**

nelle more della conclusione del processo di definizione

di un nuovo modello di esercizio in forma associata

delle funzioni fondamentali dei Comuni

## LA MANOVRA DI BILANCIO 2024

disposizioni di disposizioni precedenti da tener conto per i bilanci 2024

**maggiore flessibilizzazione delle norme di bilancio**

**limite dell'anticipazione di tesoreria a 5/12**

reitera per il 2023, il **2024** e il 2025

**la possibilità per gli Enti Locali**

**di fare ricorso all'anticipazione di tesoreria**

**fino al limite di 5/12**

**delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi 3 Titoli di  
entrata del bilancio**

continuando ad elevare il limite di 3/12 previsto dall'art. 222 del Tuel

motivata anche con la necessità di rispettare i tempi di pagamento

# IL BILANCIO 2024

disposizioni di disposizioni precedenti da tener conto per i bilanci 2024

**Decreto «Cura Italia»**

**art. 107-bis (Fcde)**

Gli Enti Locali a decorrere dal rendiconto 2020 (teoricamente fino al 2026)

possono determinare l'Fcde delle entrate dei Tit. 1 e 3 accantonato  
calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente  
con i **dati 2019** in luogo di quelli del 2020 e del 2021

così ipotizzata riduzione dell'accantonamento minimo a Fcde  
in quanto i dati della riscossione 2020 (e forse quelli del 2021)  
sono risultati in riduzione per l'emergenza *Covid*

## **CALCOLO FCDE:**

dal bilancio di previsione 2024 di nuovo **possibilità di scelta fra i 3 metodi previsti (Dm. 25 luglio 2023)**  
dall'Armonizzazione: media semplice, media ponderata con pesi, media dei rapporti  
quinquennio 2019/2023 o 2018/2022 + (eventuale opzione) incassi N+1 in conto residui N

# IL BILANCIO 2024

disposizioni di disposizioni precedenti da tener conto per i bilanci 2024

**Incremento dell'indennità dei sindaci/ vicesindaci/presidenti  
consigli/assessori** (Legge di bilancio per il 2022, commi da 583 a 587)

- obbligatorietà (dubbi sulla legittimità di eventuali rinunce ....)
- gradualità incremento sull'indennità precedente 2022/2023/**2024** (45%, 68%, **100%** della differenza), ora parametrato in percentuale, in funzione della popolazione residente, all'indennità decise dalle Regioni per il proprio Presidente – oltre con coperture a carico dell'Ente
- copertura del maggior onere con trasferimenti statali, per il momento stanziamento ipotizzato in cifra fissa (Nota di chiarimento RgS del 30 dicembre 2021 che definisce le modalità di determinazione degli incrementi e conferma la congruità fondi stanziati)

# IL BILANCIO 2024

disposizioni di disposizioni precedenti da tener conto per i bilanci 2024

## Decreto «Rilancio Italia»

~~Rinegoziazione/sospensione mutui Enti Locali~~

~~NON RIPROPOSTO PER IL 2022~~

- ~~• anche in esercizio provvisorio~~
- ~~• anche con deliberazione di Giunta Comunale~~
- ~~• Anche in deroga all'art. 204 del Tuel~~
- ~~• Destinazione somma con variazione di bilancio con parere dell'Organo di revisione~~

**ma da segnalare che in caso di rinegoziazione di mutui**

i risparmi di spesa possono sempre destinarsi anche a spesa corrente

almeno **fino al 2026** (art. 7, comma 2, Dl. n. 78/2015)

# IL BILANCIO 2024

**disposizioni precedenti da tener conto per i bilanci 2024**

**anche per il bilancio di previsione 2024**

Possibile utilizzo proventi da alienazioni patrimoniali a copertura del rimborso quote capitale mutui (comma 866, della Legge n. 205/2018)

Possibile applicazione ordinaria dell'avanzo presunto 2023

(da verificare entro il 31 gennaio 2024) – art. 10, comma 6-*bis*, del Dl. n. 77/2021

# IL BILANCIO 2024

disposizioni di disposizioni precedenti da tener conto per i bilanci 2024

Per il bilancio di previsione 2024: **PNRR** (riepilogo anche in Faq Arconet n. 48)

+ possibilità prevedere nel **2024** (fino al 2026)

gli stanziamenti per **trasferimenti «Pnrr»** (anche per edilizia scolastica)

- con variazione anche in esercizio/gestione provvisorio/a  
(art. 15, comma 4-*bis*, e art. 55, comma 1, lett. a), n. 4, Dl. n. 77/2021 )
- e anche sulla base della delibera di assegnazione/ripartizione  
(senza impegno formalizzato da parte dell'ente erogante)
- nessun limiti all'applicazione delle risorse del «Pnrr» confluite in avanzo  
+ anche per gli Enti in disavanzo in deroga all'art. 1, comma 897 e 898, della Legge n. 145/2018  
variazioni di bilancio sempre ammesse
- risorse non utilizzate confluiscono in avanzo vincolato
- anticipazione fino al 10% del costo dell'intervento (Dm. 11 ottobre 2021)

+ possibilità di affidare la progettazione per i bandi «Pnrr»

senza il previo inserimento dell'opera nel Programma delle OOPP (art. 6-*bis* del Dl. n. 152/2021)

**attenzione alla corretta contabilizzazione nelle voci del Piano dei conti**

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

## Pnrr

### Faq Arconet n. 48: rimborsi e anticipi per la competenza potenziata

#### chiarimenti semplificazione e flessibilità contabile (richiama l'art. 15 del Dl. n. 77/2021)

dal 2022 al 2026 è consentito agli enti beneficiari dei trasferimenti (anche per edilizia scolastica), a seguito dei Dm. di assegnazione delle risorse (senza impegno formalizzato da parte dell'ente erogante), di **procedere all'accertamento delle entrate** (fino al 2026) nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di rendere possibile già in fase di perfezionamento delle obbligazioni di spesa la relativa registrazione degli impegni negli esercizi previsti dal cronoprogramma

- con variazione anche in esercizio/gestione provvisorio/a (art. 15, comma 4-*bis*, e art. 55, comma 1, lett. a), n. 4, Dl. n. 77/2021 )
- nessun limite all'applicazione delle risorse del «Pnrr» confluite in avanzo
- anche per gli Enti in disavanzo in deroga all'art. 1, comma 897 e 898, della Legge n. 145/2018
- variazioni di bilancio sempre ammesse fino al 31/12
- risorse non utilizzate confluiscono in avanzo vincolato
- anticipazione fino al 10% del costo dell'intervento (Dm. 11 ottobre 2021)

se i Dm. di assegnazione prevedano l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale attraverso Sal, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento, adottando le modalità di contabilizzazione dei “*contributi a rendicontazione*”, di cui al paragrafo 3.2 del Principio contabile applicato 4/2 della contabilità finanziaria allegato dal Dlgs. n. 118/2011

gli Enti devono prestare attenzione alla corretta contabilizzazione nelle voci del Piano dei conti per rendicontazione

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

## Iter di approvazione

Entro il **30 gennaio**:

RESA DEL CONTO DEL TESORIERE (art. 226 Tuel) (entrambi gli articoli stabiliscono che i conti debbono essere resi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio)

poi PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI (art. 233 Tuel) ;

**Prima dell'approvazione dello schema di rendiconto** (entro il 28 febbraio - suggerito):

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

Entro il **10 marzo (indicativo)**, data suggerita per rispettare prudenzialmente i giorni previsti per il revisore e per il consiglio (20 + 20): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO E RELAZIONE DELLA GIUNTA

Entro i **primi giorni di aprile**: RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (relazione da consegnare almeno 20 giorni dopo la delibera di Giunta)

Entro il **30 aprile**: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO IN CONSIGLIO COMUNALE

Il comma 2-*bis* dell'art. 227 del Tuel inserito dal Dl. n. 174/2012 ha previsto l'avvio dello scioglimento del Consiglio Comunale o Provinciale (art. 141, comma 2, Tuel) nel caso di mancata approvazione del conto consuntivo nei termini di legge – ulteriore sanzione per il ritardo dell'approvazione: divieto di assunzioni

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 186 - Risultato contabile di amministrazione**

Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso

Fondo di cassa + residui attivi - residui passivi-Fpv di spesa

non comprende le risorse accertate  
che hanno finanziato spese impegnate  
con imputazione agli esercizi successivi  
rappresentate dal Fpv in spesa (correnti e in c/capitale)  
del conto del bilancio

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

## **Risultato contabile di amministrazione (lett. A)**

Principio contabile 4/2, Punto 9,2,7

non può mai essere considerato una somma certa, in quanto si compone di posta che presentano un margine di aleatorietà riguardo:

- alla possibile sovrastima di residui attivi: infatti accantonato Fcde
- alla sottostima di residui passivi: infatti accantonati i fondo rischi

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione complessivo è determinata come segue:

<b>Gestione di competenza 2022</b>		
Totale accertamenti di competenza	+	
Totale impegni di competenza	-	
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>		
Fpv iscritto in entrata		
Fpv di spesa		
<b>SALDO FPV</b>		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	
Minori residui passivi riaccertati	+	
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		
<b>Riepilogo</b>		
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>		
<b>SALDO FPV</b>		
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		
<b>AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022</b>		

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 187 - Composizione del risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione è distinto in:

fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati

I **fondi accantonati**: accantonamenti per passività potenziali e il Fcde

I **fondi destinati** agli investimenti: costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese

utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio

solo a seguito dell'approvazione del rendiconto

L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al Fcde è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Risultato di amministrazione non sufficiente a comprendere:

quote vincolate + quote destinate + quote accantonate => disavanzo di amministrazione

Il disavanzo è iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:</b>	
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 <sup>(4)</sup>	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	0,00
Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	0,00
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>0,00</b>
<b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup></b>	<b>0,00</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(7)</sup></b>	

Pagina 1

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Punto 13.7 del Principio 4/1 sulla programmazione di bilancio

condizione necessaria per rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lett. A)  
è la corretta determinazione dei residui e dell'Fpv

condizione necessaria per definire l'ammontare certo e veritiero dell'avanzo libero (lett. E)  
è la precisa definizione delle quote che lo compongono  
illustrate in:

- ALLEGATO A/1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE- QUOTE ACCANTONATE
- ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE
- ALLEGATO A/3) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTE DESTINATE

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
QUOTE ACCANTONATE

- Fondo anticipazione di liquidità
  - Fondo perdite società partecipate
  - Fondo contenzioso
  - Fcde
- ..... altri accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi)
- Fondo indennità fine mandato Sindaco
  - Fondo passività potenziali
  - Fondo rischi per conguagli
  - Fondo contrattazione decentrata
  - ecc.

Utilizzo solo al verificarsi dei rischi relativi; per il Fcde all'eliminazione dei relativi residui attivi

Liberazione accantonamento quanto accertato che la spesa potenziale non può più verificarsi

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTE ACCANTONATE

La **quota accantonata** del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità; (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

E' utilizzabile:

- dopo l'approvazione del consuntivo;
- prima del consuntivo solo se l'allegato del risultato presunto di amministrazione (all. a) del bilancio di previsione è aggiornata con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate; quindi in esercizio provvisorio esclusivamente per garantire la prosecuzione e l'avvio di attività soggette a termine o scadenza (sulla base di una relazione documentata del responsabile)

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTE ACCANTONATE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N <sup>5</sup>	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - <sup>1</sup> )	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- <sup>2</sup> )	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo anticipazioni liquidità					0
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	0	0	0	0	0
	Fondo perdite società partecipate					0
	Totale Fondo perdite società partecipate	0	0	0	0	0
	Fondo contenzioso					0
	Totale Fondo contenzioso	0	0	0	0	0
	Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(3)</sup>					
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	Fondo di garanzia debiti commerciali					0
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali	0	0	0	0	0
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)					0
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0	0	0	0	0
	Altri accantonamenti <sup>(4)</sup>					0
	Totale Altri accantonamenti	0	0	0	0	0

## VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

### ALLEGATO A/1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE- QUOTE ACCANTONATE

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

"(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il Fcde,

devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili.

Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b),

che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del Fcde.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il Fcde (previsione definitiva).

Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)."

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti),

i dati della col. 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio N-1

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/1 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTE ACCANTONATE

- Capitolo di spesa e descrizione: Peg
- Risorse accantonate all'1/1/N (a) = Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N-1 (e)
- Risorse accantonate applicate al bilancio nell'esercizio N (b) – segno meno: stanziamento definitivo della voce «utilizzo avanzo di amministrazione per quote accantonate»
- Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N (c): importo dello stanziamento definitivo di spesa per nuovi fondi finanziati dalle entrate es. N, compreso il riaccertamento dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti applicati in entrata al bilancio come utilizzo del risultato di amministrazione al lordo degli utilizzi  
qui deve essere inserito per differenza il Fcde stanziato nell'esercizio N (+)
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (d): somma algebrica degli ulteriori accantonamenti in sede di predisposizione del rendiconto (+) e delle riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto (-);  
qui deve essere inserito per differenza il Fcde (-/+)
- Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/N (e):  $a+b+c+d$

## **LA DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI RENDICONTO DELLA GESTIONE**

In sede di rendiconto della gestione il Fcde è determinato, con riguardo ai residui attivi di dubbia esigibilità, mantenuti al termine dell'esercizio, e in ragione della capacità di riscossione media registrata dall'Ente nell'ultimo quinquennio (o nell'ultimo triennio).

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun esercizio del quinquennio precedente occorre determinare il seguente rapporto:

$\text{incassi in conto residui} / \text{Residui attivi all'1/1/n}$

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

## DETERMINAZIONE DEL FCDE IN SEDE DI RENDICONTO DELLA GESTIONE

### metodo

Se il Fcde complessivo accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare l'accantonamento.

Se il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare l'accantonamento eccedente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 1, del Tuel e dall'art. 42, comma 1, del Dlgs. n. 118/11, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del Fcde non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

## Fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc)

Legge n. 145/2018, commi 858/872

**nella sostanza trattasi di una «Sanzione»**

- obbligo accantonamento con Delibera di Giunta a valere sul bilancio di previsione 2024 (entro il 28/2/2024, anche in esercizio provvisorio/gestione provvisoria), a valere sulla spesa corrente (con **anche i costi dell'energia**), commisurato alla spesa per acquisto di beni e di servizi previsti nel 2023
- pari al 5% nel caso di mancata riduzione del debito commerciale del 10% (2022 sul 2021 ) ma solo qualora il residuo debito commerciale scaduto sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2022
- in subordine, dall'1% al 5% qualora l'Ente abbia un indicatore positivo di ritardo dei pagamenti

sull'accantonamento da Fgdc non è possibile disporre impegni e pagamenti

nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fgdc è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

nel **rendiconto confluisce nella parte accantonata** (art. 2, comma 4-*quater*, Dl. n. 183/2020)

nel risultato presunto di amministrazione 2022 dovrà essere previsto il Fgdc  
(qualora gli indici a consuntivo non siano rientrati nei limiti)

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

## Quota vincolata del risultato di amministrazione

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'Ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N <sup>1</sup>	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati <sup>2</sup> o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui);	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
<b>Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)</b>				0		0	0	0	0		0	0
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
<b>Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)</b>				0		0	0	0	0		0	0
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
<b>Totale vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)</b>				0		0	0	0	0		0	0
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
<b>Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)</b>				0		0	0	0	0		0	0
<b>Altri vincoli</b>											0	0
											0	0
											0	0
											0	0
<b>Totale altri vincoli (l/5)</b>				0		0	0	0	0		0	0
<b>Totale risorse vincolate (l= l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)</b>				0	0	0	0	0	0		0	0

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

Specifica destinazione dell'entrata alla spesa (principio 4/2, punto 9,2,8)

- Vincoli derivanti dalla Legge e da principi contabili:
  - contratti derivati
  - Iva a credito per operazioni di investimento finanziate da debito residui passivi eliminati per essere reimputati (per corretta classificazione) alla competenza
  - + quota sanzioni di Codice della strada
  - + proventi da alienazioni
  - + proventi da parcheggi
  - + sanzioni amm/ve per mancate demolizioni
  - + rimborso economie su prestiti
  - + sanzioni ambientali
  - + Fgdc
- Vincoli derivanti da trasferimenti (anche per destinazione vincolata imposta ai trasferimenti da una legge): trasferimenti Ue e relativi cofinanziamenti (anche se finanziati con risorse proprie dell'Ente) + Fondo risorse fondamentali Covid

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/2 RISULATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

Specifica destinazione dell'entrata alla spesa (principio 4/2, punto 9.2.8)

(Segue)

- Vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente  
entrate straordinarie non aventi natura ricorrente sulle quali l'Ente ha attribuito una specifica destinazione: nei casi in cui non vi siano DFB da riconoscere e non sia prevista la copertura di disavanzo negli anni successivi + proventi concessioni cimiteriali, + Imposta di soggiorno + ecc.

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

- Capitolo di entrata e descrizione: Peg
  - Capitolo di spesa e descrizione: Peg
- a) Risorse vincolate nel risultato di amministrazione 1/1/N =
- Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N-1 (i)
- b) Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N: entrate che sono state applicate definitivamente al bilancio di previsione N, esclusi i residui attivi vincolati cancellati nel corso dell'esercizio o l'ammontare del vincolo su quote del risultato di amministrazione eliminato nel corso dell'esercizio N
- c) Entrate vincolate accertate nell'esercizio N: importo delle estate con specifico vincolo di destinazione accertate con imputazione all'esercizio N
- d) Impegni N finanziati da entrate vincolate o da quote vincolate del risultato di amministrazione: importo degli impegni imputati all'esercizio N e entrate vincolate accertate nell'esercizio N o da quote vincolate del risultato di amministrazione (esclusi impegni finanziati da Fpv in entrata, da entrate accertate libere e da avanzo libero)

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

(segue)

e) Fpv al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate o da quote vincolate del risultato di amministrazione: stanziamenti definitivi di Fpv di spesa finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio N e dalla quota vincolata del risultato di amministrazione (escluso Fpv di spesa finanziate con Fpv di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero)

f) Cancellazione di residui attivi vincolati

(esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazioni di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-):

residui attivi vincolati cancellati definitivamente e/o meramente stralciati dal conto del bilancio (+) dell'importo dei vincoli eliminati dal risultato di amministrazione (+) dell'importo dei residui passivi cancellati finanziati da entrate vincolate (-)

(non produce effetti l'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati negli esercizi precedenti dal conto del bilancio)

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

(segue)

- g) Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati da Fpv dopo l'approvazione del rendiconto N-1 non impegnati nell'esercizio N: impegni finanziati da Fpv dopo l'approvazione del rendiconto N-1 (escluse le cancellazioni di impegni effettuati prima dell'approvazione del rendiconto N-1, in quanto già ricompresi in altre voci)
- h) Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N:  $b+c-d-e+g$ = importo delle entrate vincolate acquisite dal bilancio N (come quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio e come accertamenti di entrate vincolate) che non è stato spese nel corso dell'esercizio N attraverso impegni o costituzione di Fpv di spesa
- i) Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N:  $a+c-d-e-f+g$ = importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'esercizio N

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

(segue)

La parte successiva dell'allegato A/2 consente di non considerare 2 volte le medesime voci già ricomprese fra gli accantonamenti:

- m/1 totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge
- m/2 totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti
- m/3 totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti
- m/4 totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'Ente
- m/5 totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni)

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

**VINCOLI SPECIFICI PER CONTRATTAZIONE PERSONALE**

•  
Principio contabile 4/2, punto 5,2

Spese per trattamento accessorio e premiante per il personale

in caso di costituzione del Fondo  
nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa  
occorre incrementare la quota vincolata del risultato di amministrazione per tale importo  
(se definita la contrattazione integrativa impegnare risorse in N e se da liquidare  
nell'esercizio successivo costituire correlativamente Fpv di spesa)

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

**CONTRATTI DERIVATI**

•  
Principio contabile 4/2, punto 3,23  
Contratti derivati

Contabilizzati i flussi finanziari  
per sottostante indebitamento e per interessi  
differenze negative finanziate in competenza  
differenza positive costituiscono quota vincolata dell'avanzo di amministrazione «altri  
vincoli» da destinare a garanzia dei rischi futuri del contratto, alla riduzione del debito  
sottostante per estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti

Se mark to market positivo occorre stanziare un accantonamento in spesa (non impegnabile)  
che confluisce al 31/12 nella quota vincolata del risultato di amministrazione fino  
all'estinzione del derivato e poi destinata alla riduzione dell'indebitamento generale

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

**VINCOLI DA RISTORI SPECIFICI E VINCOLI DA «FONDONE»**

*Faq n. 29 – Dal momento che tutte le spese assunte dall'Ente a valere sui ristori specifici di spesa devono essere esposte nella Sezione 2 del Modello 'Covid-19' quali maggiori spese 'Covid-19', e che tutti i **ristori specifici** di spesa verranno indicati in automatico al rigo (E) del Modello, è possibile dedurre che l'eventuale quota non utilizzata del ristoro specifico confluirà nell'avanzo vincolato da 'Fondo funzioni degli Enti Locali' e non in avanzo vincolato per il ristoro specifico ?*

Le correzioni al Modello permettono di evidenziare quanta parte dell'eventuale “*saldo complessivo*” positivo è costituita dalle risorse assegnate per specifici ristori di spesa e quanta parte derivi, invece, dalle assegnazioni effettuate in favore dell'Ente a valere sulle risorse di cui al “*Fondone*”.

Pertanto, agli Enti sarà richiesto di tenere opportunamente distinte le somme vincolate derivanti dal “*Fondone*”, da quelle derivanti dai ristori specifici di spesa.

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

**Faq Arconet 43**  
**rappresentazione nell'allegato a/2 delle risorse del «Fondone»  
non utilizzate e confluite nel risultato di amministrazione vincolato**

Principio contabile 4/2: punto 9.7.2, per il bilancio di previsione + punto 13.7.2, per il rendiconto di gestione

- quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa.
- l'elenco analitico di tali capitoli di spesa è riportato nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione, seguendo lo schema dell'allegato a/2.

Quindi esplicito rinvio, sia nella Nota integrativa sia nella Relazione sulla gestione, alla certificazione della «perdita di gettito»

Nella colonna c) dell'allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l'importo del loro presunto dell'utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare come «perdita di gettito»

mentre l'utilizzo delle altre risorse vincolate è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- **Faq Arconet 47**  
**rettifica allegati al rendiconto**  
**con riferimento all'elenco analitico delle risorse vincolate (a/2)**  
**dopo la successiva definitiva compilazione**  
**della Certificazione della «perdita di gettito»**  
**che permette di individuare effettivamente le risorse assegnate non**  
**utilizzate e da vincolare**

Tutti gli allegati al rendiconto possono essere rettificati con le modalità previste per l'approvazione del rendiconto.

Anche il rendiconto aggiornato deve essere trasmesso alla Bdap

Parere dell'Organo di revisione

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
ALLEGATO A/2 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – QUOTE VINCOLATE

Utilizzo della quota di avanzo vincolato

Possibile in esercizio provvisorio  
nel limite dell'avanzo presunto di amministrazione

occorre comunque rispettare  
il limite previsto dall'art. 1, comma 897, della Legge n. 145/2018  
**risultato d'amm/ne A) – Fal – Fcde + disavanzo da recuperare (sempre)**

Sempre possibile per risorse Pnrr

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

## Quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/3) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
QUOTA DESTINATA

Entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione

Utilizzo solo successivamente all'approvazione del rendiconto della gestione (non in esercizio provvisorio)

Escluse entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamenti Fcde, per l'importo di tale accantonamento

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/3) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTE DESTINATE

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N <sup>1</sup>	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione <sup>2</sup>	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti <sup>3</sup> o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
									0
									0
									0
									0
<b>Totale</b>				0	0	0	0	0	0
				<b>Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)</b>					
				<b>Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)</b>					0

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/3) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTE DESTINATE

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non re-impegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/3) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTE DESTINATE

- Capitolo di entrata e descrizione: Peg
- Capitolo di spesa e descrizione: Peg
- a) Risorse destinate nel risultato di amministrazione 1/1/N =  
Risorse destinate nel risultato di amministrazione al 31/12/N-1 (f):
- b) Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio N
- c) Impegni N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio N o da quote destinate del risultato di amministrazione (Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1); (esclusi impegni finanziati da Fpv in entrata, da entrate accertate libere e da avanzo libero)
- d) Fpv al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio N o da quote destinate nel risultato di amministrazione (esclusi impegni finanziati da Fpv in entrata, da entrate accertate libere e da avanzo libero)

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A/3) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTE DESTINATE

(Segue)

e) Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti (...) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione dei residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti):

(nessun effetto è prodotto dall'eliminazione definitiva dei residui attivi stralciati in precedente dal conto del bilancio)

f) Risorse destinata agli investimenti al 31/12/N = a+b-c-d-e = importo complessivo delle quote destinate ad investimenti nel risultato di amministrazione N

La parte successiva dell'allegato A/3 consente di non considerare 2 volte le medesime voci già ricomprese fra gli accantonamenti

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

QUOTA ACCANTONATA

- Verifica calcolo Fcde
- Verifica contabilizzazione Fal
- Richieste su determinazione Fondo contenzioso e Fondo perdite partecipate
- .....

QUOTA VINCOLATA E DESTINATA

- Determinazione forfettaria minima e acquisizione dati questionario:

QUOTA VINCOLATA N-1 + QUOTA DESTINATA N-1  
- UTILIZZI DI QUOTA VINCOLATA E DI QUOTA DESTINATA  
+ RISULTATO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE  
+ ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI CONTO CAPITALE  
- ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI CONTO CAPITALE  
+ QUOTE VINCOLATE DA GESTIONE CORRENTE (50% sanzioni Cds)  
= MINIMO: QUOTA VINCOLATA N + QUOTA DESTINATA N

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
QUOTA LIBERA

Utilizzo a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione N  
(non in esercizio provvisorio)  
rispettando l'ordine di priorità di cui all'art. 187, comma 2, Tuel  
per una sana e corretta gestione finanziaria dell'Ente

- DFB
- Salvaguardia, ma solo con provvedimenti ad hoc
- Investimenti
- Spese correnti a carattere non permanente
- Estinzione anticipata prestiti

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

## Quota libera del risultato di amministrazione

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

## Certificazione e Rendiconto della gestione 2024

Compilazione allegato a/2 al rendiconto della gestione

- Risorse non utilizzate nel 2024 devono essere vincolate: QUOTA DA RISTORI E QUOTA DA «FONDONE»

Applicazione avanzo vincolato utilizzabile liberamente per fronteggiare l'emergenza *Covid-19* ... ma solo per il Fondo risorse fondamentali e non per i ristori

Svincolo risorse vincolate non possibile ..... in tal modo si garantiscono le risorse in caso di richiesta di restituzione per «perdita di gettito» non capiente rispetto alle assegnazione .... ma difficilmente il risultato delle Certificazione potrà eguagliare il totale delle risorse da vincolare del «Fondone»

Faq Arconet n. 47: necessità di rettificare l'allegato a/2 in coerenza con la Certificazione con riapprovazione dell'allegato (senza limiti di tempo)

La compilazione delle Certificazione definitiva dovrebbe precedere il rendiconto 2021

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

DOMANDE SU:

- Gestione residui
- Fgdc
- Tipologia e importi accantonamenti
- Accantonamenti per rinnovi contrattuali
- Fondo indennità di fine mandato
- Fondo contenzioso
- Fondo perdite società partecipate

TABELLE SU:

- Evoluzione risultato di amministrazione e suddivisione in quote
- Utilizzi e non utilizzi di parte corrente e di parte capitale delle quote di avanzo di amministrazione
- Risultati della gestione residui

ALLEGATO A: controllo applicazione quote di avanzo, motivazioni

ALLEGATO B: controllo delle poste vincolate/destinate confluite nel risultato di amministrazione provenienti dalla gestione competenza

ALLEGATO C: controllo delle poste vincolate/destinate confluite nel risultato di amministrazione provenienti dalla cancellazione dei residui

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

**il nuovo quadro generale riassuntivo: rendiconto**

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00	0,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	0,00	0,00
DISAVANZO DI COMPETENZA di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contatto			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		
			<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>		
			a) Avanzo di competenza (+) /disavanzo di competenza (-)		
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)		
			c) Risorse Vincolate nel bilancio (+)		
			<b>d) EQUILIBRIO DI BILANCIO (d=a-b-c)</b>		
			<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)		
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)		
			<b>f) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (f=d+e)</b>		

Totale della colonna c) dell'allegato a1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto del fondo anticipazioni di liquidità già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza

Importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"

Totale della colonna d) dell'allegato a1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto del fondo anticipazioni di liquidità già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>			Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		
<del>Finanziamenti - sub-soggetti</del>			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(1)</sup>		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(2)</sup>					
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(2)</sup>					
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(2)</sup>					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>		
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente <sup>(3)</sup>		
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>			<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>		
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <sup>(3)</sup>		
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>		
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie <sup>(3)</sup>		
<b>Totale entrate finali</b> .....	-	-	<b>Totale spese finali</b> .....	-	-
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>			<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>		
			<del>di cui Fondo anticipazioni di liquidità <sup>(4)</sup></del>		
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>			<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>		
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	-	-	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	-	-
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	-	-	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	-	-
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	-	-
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio <sup>(5)</sup>					
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	0,00	0,00	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	0,00	0,00

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il Quadro generale riassuntivo dedica 2 appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo.

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall'art. 42, comma 5, al presente decreto e dall'art. 187, comma 3-ter, Tuel

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'EQUILIBRIO COMPLESSIVO

È calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

## VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

### L'EQUILIBRIO DI BILANCIO

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del Fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

E' calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione

## VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

• **VERIFICA EQUILIBRI**  
*(solo per gli Enti locali)*

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>	-
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+L+M)</b>	-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>	-

## VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

### VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)
) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)
) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)
J) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)
J1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)</b>	-
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>	-
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>	-

# VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
S5) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
S1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
S2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>	-
Risorse accantonate stanziante nel bilancio dell'esercizio N		
Risorse vincolate nel bilancio	<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	-
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	-
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
D1) Risultato di competenza di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziante nel bilancio dell'esercizio N <sup>(1)</sup>	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto <sup>(1)/(-) <sup>(2)</sup></sup>	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>	(-)	-
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		-

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DETERMINAZIONE DELLA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

UTILIZZO QUOTE RISULTATO AMMINISTRAZIONE

- Bilancio provvisorio + rendiconto N da approvare
- esercizio provvisorio + rendiconto N da approvare nei termini  
/ da approvare non nei termini / approvato
- Gestione provvisoria + rendiconto N da approvare nei termini  
/ da approvare non nei termini / approvato
- Previsionale approvato + rendiconto N da approvare nei termini  
/ da approvare non nei termini / approvato

Presenza di un bilancio presunto in disavanzo

Presenza di disavanzi lett. E e lett. A e recupero disavanzo  
dell'esercizio

Fal

Pnrr

# RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il Rendiconto della gestione è composto dai seguenti schemi:

- entrate per titoli e tipologie;
- entrate riepilogo titoli;
- spese per missione, programma e titolo;
- spese riepilogo per titoli;
- spese riepilogo per missioni.

E dai seguenti quadri riepilogativi:

- quadro generale riassuntivo;
- equilibri di bilancio

Conto Economico  
Stato Patrimoniale

Allegati

- a) Risultato amministrazione presunto (a1, a2 e a3)
- b) Prospetto FPV triennale
- c) Prospetto FCDE triennale
- d) Prospetto entrate per Titoli, Tipologie e Categorie
- e) Prospetto spese Missioni, Programmi e Macroaggregati
- f) Accertamenti pluriennali
- g) Impegni pluriennali
- h) Riepilogo costi per Missione
- i) Utilizzo contributi erogati da organismi UE
- j) Prospetto spese per funzioni delegate
- k) Parametri di deficitarietà

Inoltre:

- Relazione sulla gestione
- Relazione del collegio dei revisori dei conti.

# RENDICONTO DELLA GESTIONE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20.. (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI ( R) <sup>(B)</sup>				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) <sup>(4)</sup>		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP <sup>(5)</sup>		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC))	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS <sup>(5)</sup>				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC))	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <sup>(2)</sup>	CP	0,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

# RENDICONTO DELLA GESTIONE

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/20.. (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) <sup>(1)</sup>		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) <sup>(2)</sup>		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) <sup>(3)</sup>		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO<sup>(4)</sup></i>	CP	0,00						
<b>MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>								
<b>0101 Programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>								
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

## Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione.

1-*bis*. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-*bis*, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1.

A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

## IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

### Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione

Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, contestualmente, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, **con il parere dell'Organo di revisione.**

**L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel Piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del Piano di rientro in corso.**

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

## Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione

1-*ter*. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-*quinqies*, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021

## Art. 188 Tuel - Disavanzo di amministrazione

*1-quater.* Agli Enti Locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025

## Quesiti

1. Quesito: **le economie della digitalizzazione Pnrr vanno vincolate in anticipo?**

Risposta: Certamente, le economie di un progetto finanziato con risorse Pnrr vanno vincolate ad altri progetti simili (qualora si voglia utilizzarle)

2. Quesito: **Rendiconto ed obiettivi per il sociale, sono ancora allegati obbligatori le rendicontazioni?**

Risposta: le rendicontazioni devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 158 del Tuel, per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli Enti Locali e ad essi rendicontate entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

# IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Giuseppe Vanni